



## **Regolamento di Ateneo in materia di Contribuzione Studentesca**

### **ex art. 1 comma 254 legge 11 dicembre 2016 n. 232**

Emanato con Decreto Rettorale n. 181 del 20 luglio 2017

#### **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

1. L'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 commi 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati, a decorrere dall'a.a. 2017-2018, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi e nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

2. Sono disciplinati dal presente Regolamento i contributi onnicomprensivi annuali per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, anche degli ordinamenti didattici pre-vigenti, nonché i contributi per i corsi di studio di III livello (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Dottorati di Ricerca, Master Universitari) e i contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

3. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

#### **Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

1. La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:

- a) Imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale;
- b) Tassa regionale per il diritto allo studio, secondo l'importo stabilito dalla Regione Calabria;
- c) Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) per l'iscrizione ai corsi di studio di I e di II livello;
- d) Contributo annuale per l'iscrizione ai corsi di studio di III livello;
- e) Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

2. Il COA è determinato secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'alt. 2-sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 26.05.2016) valido per chiedere prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ed è dovuto, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256, 257 e 258 dell'art. 1 della L. 11.12.2016, n. 232, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri indicati al successivo art. 3 del presente regolamento.

#### **Art. 3 – ESONERI**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 255 e 256 della Legge n. 232/2016, sono totalmente esonerati dal pagamento del COA:

- a) gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
- b) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
  - b1. appartengono ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 13.000,00 euro;



b2. sono iscritti all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

b3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 crediti formativi.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 257 della Legge n. 232/2016, sono parzialmente esonerati dal pagamento del COA gli studenti, iscritti ad un anno successivo al primo, che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE maggiore di 13.000,00 euro ed inferiore o uguale a 30.000,00 euro; il COA dovuto è calcolato utilizzando la funzione indicata in Tabella A al successivo art. 4 co. 1 se risultano congiuntamente soddisfatti i seguenti requisiti:

b2. sono iscritti all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

b3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 crediti formativi.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 258 della Legge n. 232/2016, sono parzialmente esonerati gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 30.000,00 euro; il COA dovuto è calcolato utilizzando la funzione indicata al successivo art. 4 co. 1 in Tabella A se risulta soddisfatto il seguente requisito:

b3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 crediti formativi.

4. Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 68 del 29.03.2012, sono totalmente esonerati dal COA:

a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa regionale di cui al Bando unico annuale dei concorsi per il diritto allo studio universitario;

b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;

c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università al Ministero degli affari esteri;

d) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, per periodi continuativi non inferiori a sei mesi;

e) gli studenti che hanno interrotto gli studi per un periodo di almeno due anni accademici consecutivi; per ciascun anno in cui non risultano iscritti, tali studenti, che intendono ricongiungere la carriera, sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di 250,00 euro - per ciascun anno in cui non risultano iscritti - a condizione che negli anni accademici di interruzione degli studi non abbiano effettuato alcun atto di carriera;

f) con riferimento a un solo anno accademico, le studentesse che ricadono nella condizione sub e) per l'anno di nascita di ciascun figlio nonché gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione temporanea della carriera;

g) gli studenti immatricolati al I anno neo-diplomati con voti 100/100.



5. Ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, sono totalmente esonerati dal COA gli studenti, iscritti non oltre il primo anno fuori corso, figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, appartenenti a un nucleo familiare con ISEE fino a 10.000,00 euro;

6. L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria concede inoltre i seguenti esoneri parziali del COA, non cumulabili con altra tipologia di esonero:

a) esonero per merito del 30% dell'importo della II rata per gli immatricolati ai corsi di Laurea Magistrale che abbiano conseguito la Laurea triennale con la votazione di 110/110 entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti;

b) esonero per merito del 30% dell'importo della II rata per gli studenti iscritti in corso dal secondo anno che, entro il 31 ottobre, conseguono tutti i crediti previsti dal piano di studi, con una votazione media non inferiore a 27/30;

c) esonero del 30% dell'importo della II rata per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di almeno un fratello/sorella iscritto/a nello stesso anno accademico all'Università Mediterranea.

d) esonero del 50% dell'importo della II rata per gli studenti iscritti a tempo parziale che si trovano nella condizione di non poter frequentare le lezioni a tempo pieno, di non poter sostenere esami per almeno la metà dei crediti previsti dal piano di studi. A norma dell'art. 46 del Regolamento Didattico di Ateneo si considera studente a tempo parziale lo studente che concorda con la Struttura Didattica competente un percorso formativo con un numero di crediti annui inferiore a 60. Lo studente a tempo parziale deve completare il Curriculum formativo entro i termini predeterminati e concordati.

#### Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

1. Ai fini dell'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, e ai corsi di studio degli ordinamenti pre-vigenti, il COA è determinato per classi di valori ISEE per come rappresentato nelle *Tabelle "A" e "B"*, modificabili annualmente in fase di approvazione del Manifesto degli Studi.

**Tabella A**

Categorie di Studenti	COA PER CLASSI DI ISEE (euro, al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale)		
	ISEE ≤ 13.000	13.000 < ISEE ≤ 30.000	ISEE > 30.000
Iscritti al I anno (art. 3.1.a)	COA = 0		
Iscritti al I anno (art. 2.2)		COA = v. Tabella B	COA = v. Tabella B
Iscritti dal II anno al I fuori corso in possesso di due requisiti di merito (art. 2.2) (art. 3.1.b) (art. 3.2)	COA = 0	COA = 0,0374 (ISEE – 13000) + 200	COA = v. Tabella B
Iscritti dal II anno in possesso di un requisito di merito (art. 2.2) (art. 3.3)	COA = 200	COA = 0,0431 (ISEE – 13000) + 260	COA = v. Tabella B
Altri iscritti dal II anno f.c. (art. 2.2)	COA = v. Tabella B	COA = v. Tabella B	COA = v. Tabella B



**Tabella B**

Fasce	Valori di ISEE (euro)		I rata (euro, al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale)	II rata (euro)	I + II rata (invariante rispetto all'a.a. 2016-2017) (euro)
	Oltre	Fino a			
1	-	5.000	200	205,29	405,29
2	5.000	10.000	200	265,29	465,29
3	10.000	11.000	200	330,29	530,29
4	11.000	12.000	200	340,29	540,29
5	12.000	13.000	200	355,29	555,29
6	13.000	14.000	200	370,29	570,29
7	14.000	15.000	200	385,29	585,29
8	15.000	16.000	200	405,29	605,29
9	16.000	17.000	200	420,29	620,29
10	17.000	18.000	200	435,29	635,29
11	18.000	19.000	200	450,29	650,29
12	19.000	20.000	200	465,29	665,29
13	20.000	21.000	200	500,29	700,29
14	21.000	22.000	200	535,29	735,29
15	22.000	23.000	200	570,29	770,29
16	23.000	24.000	200	605,29	805,29
17	24.000	25.000	200	640,29	840,29
18	25.000	26.000	200	715,29	915,29
19	26.000	27.000	200	735,29	935,29
20	27.000	28.000	200	765,29	965,29
21	28.000	29.000	200	800,29	1.000,29
22	29.000	30.000	200	835,29	1.035,29
23	30.000	31.000	200	875,29	1.075,29
24	31.000	32.000	200	915,29	1.115,29
25	32.000	33.000	200	955,29	1.155,29
26	33.000	34.000	200	995,29	1.195,29
27	34.000	35.000	200	1.035,29	1.235,29
28	35.000	36.000	200	1.075,29	1.275,29
29	36.000	37.000	200	1.125,29	1.325,29
30	37.000	38.000	200	1.175,29	1.375,29
31	38.000	39.000	200	1.225,29	1.425,29
32	39.000	40.000	200	1.275,29	1.475,29
33	40.000	41.000	200	1.325,29	1.525,29



34	41.000	42.000	200	1.395,29	1.595,29
35	42.000	43.000	200	1.465,29	1.665,29
36	43.000	44.000	200	1.535,29	1.735,29
37	44.000	45.000	200	1.605,29	1.805,29
38	45.000	46.000	200	1.675,29	1.875,29
39	46.000	47.000	200	1.745,29	1.945,29
40	47.000	48.000	200	1.815,29	2.015,29
41	48.000	-	200	1.965,29	2.165,29

3. Per gli studenti iscritti dal secondo anno fuori corso o successivi, non in possesso del requisito di merito di cui all'art. 3.3, il COA è maggiorato del 25%.

#### **Art. 5 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI MERITO**

1. I crediti formativi per il requisito di merito di cui all'art. 3 devono essere conseguiti, nell'ambito del medesimo corso di studi, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e/o registrati entro tale data.

2. In caso di insegnamenti integrati devono risultare conseguiti, entro il predetto periodo, i crediti relativi a tutti i singoli moduli che compongono lo stesso insegnamento. Non sono conteggiabili gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative.

3. I crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione all'a.a. di riferimento e convalidati dai Dipartimenti interessati.

#### **ART. 6 – REGOLE PER GLI STUDENTI STRANIERI**

1. Gli studenti extracomunitari non residenti in Italia sono ammessi al primo anno o agli anni successivi, nei limiti del contingente di posti stabilito annualmente dai Dipartimenti per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale.

2. I posti previsti per gli extracomunitari sono riservati agli studenti non comunitari residenti all'estero, con permesso di soggiorno per motivi di studio, e resi noti all'indirizzo [www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/](http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) nonché sul sito dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria all'indirizzo [http://www.unirc.it/studenti/studenti\\_stranieri.php](http://www.unirc.it/studenti/studenti_stranieri.php). Gli altri extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello sopra indicato, sono equiparati agli studenti comunitari, per cui sono tenuti a seguire le procedure previste per la generalità di tali studenti (art. 26 - L. 189/2002).

3. Ai fini del pagamento del COA, gli studenti stranieri, non residenti in Italia, iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono collocati nella prima fascia delle classi di reddito ISEE di cui alla tabella "A" e possono essere destinatari di borse di studio di Ateneo oggetto di apposito Avviso.

4. Ai fini della certificazione della condizione economica e patrimoniale agli studenti cittadini comunitari e non comunitari, legalmente soggiornanti in Italia ai sensi della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e ss.mm.ii., si applicano le condizioni previste per gli studenti italiani.

#### **Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO**

1. Il versamento del COA e dei contributi per servizi prestati su richiesta dello studente avviene mediante gli strumenti tecnologici di cui dispone l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e con i criteri e le modalità indicati nel Manifesto annuale degli Studi pubblicato sul sito web dell'Università.
2. I criteri e le modalità di pagamento per la partecipazione alla prova d'esame e per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale sono stabilite dai rispettivi bandi.
3. Per le immatricolazioni ai Corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni agli anni successivi al primo, i termini di scadenza annuale sono indicati nel Manifesto degli Studi pubblicato sul sito web dell'Università.
4. Per le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale biennali ad accesso libero l'iscrizione è soggetta a conferma dei requisiti curriculari da parte dei singoli Dipartimenti dove sono incardinati gli stessi corsi di studio.
5. I laureandi presso i corsi di laurea triennale dell'Ateneo, che conseguono il titolo accademico nelle sessioni programmate entro il mese di dicembre ed intendono proseguire gli studi presso un corso di laurea magistrale biennale, devono PRE-IMMATRICOLARSI. La regolarizzazione della immatricolazione al nuovo anno avviene in automatico con il conseguimento del titolo finale, fatto salvo quanto previsto in ordine alla verifica del possesso dei requisiti curriculari.
6. Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria dell'anno accademico corrente non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione. In caso di mancato conseguimento del titolo accademico in tale sessione, il rinnovo dell'iscrizione avviene con l'aggravio del "contributo per ritardata iscrizione" pari a euro 250.
7. Il pagamento di quanto dovuto avviene in due rate come appresso indicato:
  - a) I rata di euro 356 (I quota del COA di euro 200, imposta di bollo virtuale di euro 16, tassa regionale per il diritto allo studio di euro 140) entro il mese di settembre;
  - b) Il rata a saldo del COA:
    - b.1 in unica soluzione entro il 20 dicembre (unico MAV);
    - b.2 in due soluzioni (due MAV):
      - 50%, entro il 20 dicembre;
      - 50%, entro il mese di marzo dell'anno successivo.
8. Il pagamento della II rata del COA, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è assoggettato, per ogni singolo rateo, a una indennità di mora, come di seguito indicato:
  - euro 40 fino al 30° giorno di ritardo;
  - euro 80 dal 31° al 60° giorno di ritardo;
  - euro 120 dal 61° giorno di ritardo.

#### **Art. 8 – ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO**

Si considera a tempo parziale lo studente che concorda – prima dell'iscrizione - con la Struttura Didattica competente un percorso formativo con un numero di crediti annui inferiore a 60.

2. Lo studente a tempo parziale deve completare il Curriculum formativo entro termini pre-determinati in accordo con il Consiglio di Struttura Didattica.



3. Lo studente a tempo parziale è tenuto a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale e il 50% del COA determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella "B".

#### **Art. 9 – ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI**

1. È possibile chiedere l'iscrizione ai corsi singoli di insegnamenti/laboratori impartiti nei Corsi di Studio e sostenere il relativo esame, con conseguente rilascio di una specifica attestazione in caso di superamento dello stesso e dei relativi CFU acquisiti.

2. L'iscrizione a corsi singoli non attribuisce lo status di studente, ma conferisce il diritto di beneficiare delle prestazioni didattiche connesse all'insegnamento (es. frequenza, ricevimento, esercitazioni, accesso alle biblioteche universitarie).

3. Coloro che intendono frequentare corsi singoli, in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'Università, dovranno versare a titolo di contributo "Iscrizione corsi singoli" per servizi prestati su richiesta un importo pari a euro 25,00 per ogni CFU che intendono acquisire, oltre all'imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 16,00.

4. In ogni caso, l'iscrizione è limitata ad un anno accademico per cui gli esami devono essere sostenuti entro l'ultima sessione di profitto utile.

5. Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 4, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo rinnovo del pagamento del relativo contributo.

#### **Art. 10 – DICHIARAZIONE ISEE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

1. La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ex DPCM 5/12/2013 n. 159 reso operativo con il Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n. 267 del 17-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 87).

2. L'Ateneo utilizza, in cooperazione applicativa, le modalità di interazione tra il proprio sistema informativo e le banche dati INPS, come definito nel "disciplinare tecnico" allegato al decreto direttoriale INPS del 10 aprile 2015. Pertanto, gli studenti che intendono chiedere l'adeguamento per condizione economica dell'importo delle tasse e dei contributi universitari, devono inserire, in fase di iscrizione on line, gli estremi identificativi del Protocollo dell'Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS e attivare la casella di spunta che autorizza l'Ateneo a prelevare direttamente i dati dalla Banca Dati INPS.

3. In caso la Banca Dati INPS restituisca lo stato "DIFFORME" dell'Attestazione ISEE in presenza di "omissioni o difformità", lo studente deve farsi carico della necessaria regolarizzazione presso l'INPS per consentire all'Ateneo di acquisire, entro i termini previsti per l'iscrizione, la successiva attestazione correttiva ISEE con stato "CONFORME" e nella forma specifica destinata alle università con la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" per il suo Codice Fiscale.



4. La mancata acquisizione in cooperazione applicativa con l'INPS, entro i termini di previsti per l'iscrizione, dell'Attestazione ISEE con stato "CONFORME" e nella forma specifica destinata alle università con la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", comporta il pagamento del COA nella misura massima prevista come determinato dalla allegata Tabella B.
5. La mancata attivazione, entro i termini di scadenza previsti, della casella di spunta che autorizza l'Ateneo a prelevare direttamente dalla banca dati INPS i dati dell'attestazione ISEE, comporta il pagamento delle tasse e dei contributi nella misura massima prevista come determinato dalla allegata Tabella B.
6. La presentazione dell'ISEE da parte dello studente è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione. Nel caso in cui lo studente non ritenga di dichiarare il proprio ISEE, lo stesso è collocato, d'ufficio, nella massima classe contributiva.

#### **Art. 11 – ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

1. I criteri e le modalità per l'accesso programmato al primo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) sono stabiliti annualmente dal relativo bando.
2. Per le iscrizioni al secondo anno della SSPL i termini di scadenza sono indicati nel Manifesto annuale degli Studi pubblicato sul sito web dell'Università.
3. Il pagamento del contributo di iscrizione avviene in due rate come appresso indicato:
  - a) I rata di euro di euro 606 (I quota di euro 450 + imposta di bollo virtuale di euro 16 + tassa regionale per il diritto allo studio di euro 140) entro il mese di ottobre;
  - b) Il rata di euro 450 a saldo del contributo entro il mese di maggio.
4. Il pagamento della II rata del COA, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è assoggettato a una indennità di mora, come di seguito indicato:
  - euro 40 fino al 30° giorno di ritardo;
  - euro 80 dal 31° al 60° giorno di ritardo;
  - euro 120 dal 61° giorno di ritardo.

#### **Art. 12 – ISCRIZIONE AL DOTTORATO DI RICERCA**

1. I criteri per l'ammissione e le modalità di pagamento per l'iscrizione al primo anno dei corsi di Dottorato di Ricerca sono stabilite dal relativo bando di concorso annuale.
2. Per l'iscrizione agli anni successivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca, i criteri e le modalità sono stabilite nel vigente *Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca*.
3. Ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della L. 11.12.2016, n. 232, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, fatto salvo il versamento della tassa regionale di euro 140 e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 16.
4. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione come appresso indicato:





- a) I rata di euro 421,29 (I quota del contributo di euro 265,29 + imposta di bollo virtuale di euro 16 + tassa regionale per il diritto allo studio di euro 140) entro il mese di novembre;
- b) Il rata, a saldo del contributo, entro il mese di giugno, calcolata secondo classi di valore ISEE per come rappresentato all'art. 4 co. 1 Tabella B.

5. Il pagamento della II rata del contributo di iscrizione, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è assoggettato a una indennità di mora, come di seguito indicato:

- euro 40 fino al 30° giorno di ritardo;
- euro 80 dal 31° al 60° giorno di ritardo;
- euro 120 dal 61° giorno di ritardo.

### Art. 13 – MASTER UNIVERSITARI

Per i corsi di Master Universitario di I e di II livello, il contributo d'iscrizione è indicato nel relativo bando di ammissione a cura del Dipartimento proponente e non può eccedere i 10.000 euro.

### Art. 14 – CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI A RICHIESTA DELLO STUDENTE

1. Sono stabiliti in misura fissa i contributi da versare a cura degli studenti per servizi prestati su specifica istanza.
2. Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette ai contributi di cui alla seguente *Tabella C* e all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, se dovuta:

**Tabella C**

<b>CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTI</b>	<b>euro</b>
Rilascio pergamena di Abilitazione professionale/Scuola Specializzazione/Dottorato/Master	60
Duplicato pergamena di L, LS/LM, Abilitazione professionale/Scuola Specializzazione/Dottorato	100
Trasferimento ad altra università	150
Trascrizione foglio di congedo per trasferimento da altra università	100
Passaggio interno ad altro corso di studio	100
Partecipazione ai test per corso di studio a numero programmato	50
Partecipazione ai concorsi di Dottorato di Ricerca	65
Mora per ritardato pagamento rate di iscrizione fino al 30°giorno di ritardo	40
Mora per ritardato pagamento rate di iscrizione dal dal 31° al 60° giorno di ritardo	80
Mora per ritardato pagamento rate di iscrizione dal 61 giorno di ritardo	120
Ricongiungimento carriera	250 per anno
Rinuncia	150
Istruttoria studenti già laureati/decaduti/rinunciatari/	100
Istruttoria riconoscimento titolo straniero	300
Iscrizione a corsi singoli di insegnamento	25 per CFU
Partecipazione Esame di Stato	300
Sospensione o riattivazione carriera	250
Contributo per ritardata iscrizione ai corsi di studio di primo o di secondo livello	250

3. Gli importi dei contributi possono subire variazioni in fase di approvazione del Manifesto annuale degli Studi.



4. Tutti gli importi dei contributi sono da intendersi al netto del costo di produzione MAV e delle commissioni bancarie di cui ai canali di pagamento utilizzati per l'effettuazione dei versamenti.

#### **Art. 15 – NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Con decorrenza dall'a.a. 2017-2018 sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, compreso il Manifesto Annuale degli Studi.

#### **Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E PUBBLICITÀ**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione con Decreto Rettorale e si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 secondo il disposto dell'art. 1, comma 254, della L. 11. 12.2016, n. 232.

2. Considerata la fase di prima applicazione del presente Regolamento, gli effetti sono soggetti a monitoraggio e possono determinare modifiche con la medesima procedura prevista per l'approvazione dello stesso Regolamento.

3. La pubblicità è data mediante pubblicazione sul sito d'Ateneo, sezione "Regolamenti" e nelle singole pagine web dedicate agli "Studenti" .